

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.500

del 16.12.2004

O G G E T T O

Consiglio di Stato. Capochiani De Judicibus Bartolomeo e AA. C/Comune di Molfetta. Atto di appello per la riforma della sentenza n.1634/04 resa dal TAR Puglia sul ricorso intentato per risarcimento danni a seguito decisione del C.d.S. n.674/97 di annullamento concessioni edilizie afferenti il "Lotto 10" del PRGC.

L'anno duemilaquattro, il giorno sedici del mese di dicembre nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Presente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Rag.	AMATO	Giuseppe	- ASSESSORE	- Assente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	MEZZINA	Maria	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	MANGIARANO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: Sig. Tommaso MINERVINI – Sindaco

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale Supplente Dott.Vincenzo De Michele.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pubblicata il 21.12.2004

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- La Terza Sezione del TAR Puglia, Bari, esprimendo sul ricorso n. 10/2001 - proposto dai Sigg.ri Capochiani de Judicibus Bartolomeo in proprio e quale procuratore di Argnani Patrizia e Alessandra e Capochiani de Judicibus Angela per la condanna del Comune di Molfetta al risarcimento dei danni (quantificati in £. 5.000.080.000) in seguito alla decisione del Consiglio di Stato n. 674 del 4.3.97 che disponeva l'annullamento delle concessioni edilizie nn. 643, 644, 646, 648 e 652, rilasciate dall'Ente nell'anno 1982 per la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria, con occupazione per tale fine anche delle aree di proprietà dei ricorrenti - lo ha dichiarato inammissibile ed infondato condannando gli istanti alle spese di giudizio liquidate in € 3.000;
- La decisione del TAR è motivata dal fatto che il ricorso era carente di una sufficiente e chiara esposizione dei motivi di fatto e di diritto a fondamento della pretesa di risarcimento del danno per occupazione abusiva del fondo avanzata dai ricorrenti, in quanto in esso si fa riferimento ad una vicenda distinta, relativa a concessioni edilizie rilasciate ad altri soggetti, annullate dal Consiglio di Stato per invalidità derivata e successivamente sanate dal Comune attraverso la rimozione dei vizi formali cui erano affette (adozione nuovo piano particolareggiato del lotto 10 – delib. di C.C. n. 67 del 6.7.2000), mentre non conteneva alcun argomento di fatto e di diritto a sostegno della domanda;
- Il Prof. Francesco Paparella, patrocinante dell'Ente, giusta delibera commissariale n.11 dell'11.01.01, con missiva in data 25.11.2004, ha trasmesso copia dell'atto di appello proposto – a cura dell'Avv. Mario Boccardi – dinanzi al Consiglio di Stato da Capochiani de Judicibus Bartolomeo ed aa. per la riforma della detta sentenza n.1634/2004, notificato al suo domicilio il 24 novembre 2004;
- Ritenuto, risultando la pretesa destituita di ogni e qualsivoglia fondamento sia in fatto che in diritto, necessario resistere anche nell'odierno ricorso in appello proposto dinanzi al Consiglio di Stato da Capochiani de Judicibus Bartolomeo ed aa. Per la riforma della sentenza n.1634/04, resa dalla III Sez. del TAR Puglia – Bari sul ricorso n. 10/2001, al fine di vedere convalidate le ragioni del Comune stesso;
- Ritenuto, a tal fine, di conferire l'incarico di rappresentante e difensore dell'Ente al Prof. Francesco Paparella da Bari, demandando al Responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL. la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato;
- Acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile dell'Unità Autonoma Affari Legali

sulla regolarità tecnica in quanto, sul presente provvedimento, non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;

- Visto il T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;
- Visto il vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

DELIBERA

- 1) per le ragioni di cui in narrativa, di conferire l'incarico al Prof. Francesco Paparella, con studio in Bari, alla Via Venezia n. 14, per la rappresentanza nel giudizio instaurato con atto di appello dinanzi al Consiglio di Stato dai Sigg.ri Capochiani de Judicibus Bartolomeo in proprio e quale procuratore di Argnani Patrizia e Alessandra e Capochiani de Judicibus Angela per la riforma della sentenza resa dalla III Sez. del TAR Puglia – Bari – sul ricorso n. 10/2001, meglio descritto in premessa.
- 2) di demandare al Responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL. la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato, di cui alla delibera di G.C. n.106 del 07.03.2002.
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 4) di dare atto che il prefato professionista, in deroga al principio stabilito nelle delibere d'incarico, non è tenuto al rispetto dei minimi tariffari professionali (delib. G.C. n. 374/2002), purchè la parcella sia corredata del parere del competente Ordine Forense.
- 5) di conferire ampio mandato al Sindaco a stare in giudizio e per ogni altra rappresentanza in ordine al procedimento di cui trattasi.
- 6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4°, del T.U. EE.LL., approvato con D.L.vo 18.08.2000, n.267.
- 7) di trasmettere la presente deliberazione agli Uffici competenti per gli ulteriori adempimenti di rito.